

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte delle Associazioni biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell' art. 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163.

Il presente allegato "Spese ammissibili", fermo restando quanto previsto dal citato art. 5 del Decreto, riporta le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento.

1. Condizioni generali di ammissibilità delle spese

- a) Le spese sono ammissibili se sostenute per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
- b) Le spese direttamente connesse all'attuazione del *Progetto* sono eleggibili dalla data della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- c) Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.
- d) Le spese devono risultare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, etc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo e il riferimento al *Progetto* ammesso all'agevolazione con relativo CUP.
- e) Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".
- f) Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
- g) Le spese devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probatoria equivalente.
- h) Le spese sostenute per il noleggio e il *leasing* sono ammissibili, ad eccezione di alcuni costi specifici connessi al contratto di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

- i) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- j) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

2. Ammissibilità delle spese

Le spese relative agli interventi contenuti nel Progetto devono rispettare i costi ammissibili previsti dagli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento (UE) n. 702/2014.

2.1 Trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

Per le attività di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili i seguenti costi:

- a. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching) e azioni di informazione;
- b. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- c. costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

2.2 Servizi di consulenza

Le attività di consulenza di cui all'**art. 22 del Regolamento (UE) n. 702/2014** sono ammissibili se vertono su almeno uno dei seguenti elementi:

- a. gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b. se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- c. misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
- d. i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e. i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- f. se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

La consulenza può comprendere anche questioni concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

2.3 Azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

- I. Per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni le attività di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a. spese di iscrizione;
 - b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
 - c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

- II. Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a. le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - b. spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - i. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - ii. prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Le pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
- b. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Se sono erogati in natura, gli aiuti non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

3. Spese generali

Queste sono rappresentate dall'insieme dei costi indiretti, ovvero non attribuibili alle singole azioni di consulenza, alle azioni promozionali, al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione. Rientrano in questa categoria le attività di coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affitti, ecc. Infatti, si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.).

In analogia a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 54, i costi indiretti di un'operazione possono essere calcolati forfettariamente, applicando un tasso fino a un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tali spese sono ammissibili fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.